CAPITOLO III

GLI STATUTI E LA NORMATIVA ISTITUZIONALE DELLE REGIONI ORDINARIE

Antonio Ferrara

1. Lo stato di avanzamento dei procedimenti di formazione dei nuovi statuti – 2. Il contenuto degli statuti – 3. L'attuazione degli statuti regionali ordinari. – 3.1. La revisione dei regolamenti consiliari. – 3.2. La legislazione elettorale regionale. – 3.3. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL). – 3.4. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL). – 3.5. Gli organi di garanzia statutaria. – 3.6. Le altre leggi di attuazione statutaria. – Tabella.

1. Lo stato di avanzamento dei procedimenti di formazione dei nuovi statuti

Alla data di aggiornamento di questo capitolo (dicembre 2006) sono dieci le regioni che hanno adottato il nuovo statuto (Puglia, Calabria ([1]), Lazio, Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Liguria e Abruzzo). Le altre cinque regioni - nella legislatura in corso - non hanno ancora approvato alcun testo né in Consiglio ([2]) né in Commissione ([3]).

La maggior parte delle regioni in cui si è conclusa la precedente legislatura senza la definitiva approvazione consiliare delle rispettive deliberazioni legislative statutarie ha nuovamente istituito delle Commissioni speciali (Abruzzo, Campania, Lombardia e Molise ([4])) od ordinarie (Veneto) con il compito specifico di elaborare il testo dello

([1]) La l.r. Calabria, 20 aprile 2005, n. 11, integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: "Statuto della Regione Calabria", ha inserito il comma 5-bis all'art. 59 dello statuto (*norme transitorie e finali*).

([2]) La Regione Campania ha approvato una deliberazione statutaria in prima lettura il 18 settembre 2004, poi decaduta per fine legislatura.

([3]) Le regioni Basilicata, Veneto e Molise hanno approvato dei testi in commissione, rispettivamente, il 22 dicembre 2003, il 7 agosto 2004 e il 28 settembre 2005, poi decaduti per fine legislatura.

([4]) In questa Regione è stato necessario ricostituire la Commissione speciale a carattere temporaneo prima del termine della VIII legislatura molisana, in quanto la durata in carica del precedente omologo organo si era esaurita.

statuto regionale e spesso anche della legge elettorale regionale e/o del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale ([5]).

Nella Tabella allegata sono schematicamente indicati i dati concernenti l'*iter* di formazione dei vari statuti.

Per quanto attiene al procedimento di approvazione degli statuti, è da rilevare, in primo luogo, che nel corso del 2005 il Governo, a fronte alla scelta compiuta dai consigli regionali di Umbria ed Emilia-Romagna di dar seguito alle decisioni di accoglimento parziale dei ricorsi governativi sulle rispettive leggi statutarie con deliberazioni che consentivano – di fatto – la promulgazione parziale degli statuti (privi delle disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte), ha deciso di impugnare in via successiva le leggi regionali (statutarie) così promulgate ([6]), lamentando che le regioni medesime non avessero nuovamente approvato in doppia deliberazione conforme e a maggioranza assoluta il nuovo testo dello statuto, in violazione dell'art. 123 della Costituzione ([7]).

La Corte costituzionale con la sent. 29 novembre 2005, n. 469 ha dichiarato inammissibili questi ricorsi – e non ha affrontato il merito della questione – in quanto proposti non già nell'ambito dello speciale procedimento di controllo preventivo previsto dall'art. 123 Cost. ma nell'esercizio del potere governativo di impugnativa delle ordinarie leggi regionali, esperibile, ai sensi dell'art. 127 Cost., soltanto a seguito della pubblicazione definitiva della legge. Ha ritenuto, infatti, la Corte che le distinte procedure di controllo, individuate dalle due diverse previsioni costituzionali, sono

---

([5]) Abruzzo, d.c.r. 21 giugno 2005 n. 3/2; Campania, reg. r. 5 dicembre 2005, n. 4, *Regolamento per il funzionamento della Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto della Regione Campania e del regolamento interno del Consiglio regionale*; Lombardia, d.c.r. 28 giugno 2005, n. VIII/6; Molise l.r. 8 febbraio 2006, n. 2; Veneto art. 15 ss. del reg. c.r., così come modificato dalla d.c.r. 31 gennaio 2003, n. 4.

([6]) Le delibere governative d'impugnazione sono, rispettivamente per Umbria ed Emilia-Romagna, del 13 e 20 maggio 2005 e i successivi ricorsi del 24 maggio e 1° giugno.

([7]) Così come aveva già fatto la Regione Calabria a seguito della sent. n. 2 del 2004. In seguito, anche la Regione Abruzzo ha riavviato nuovamente l'iter di approvazione dello statuto dopo la sent. n. 12 del gennaio 2006 e il rinnovo della legislatura regionale. Assimilabile in qualche modo ai precedenti è anche il caso della Regione Liguria, la quale, senza attendere l'esito del giudizio di legittimità costituzionale, ha dato corso all'approvazione di un nuovo testo statutario - il 23 novembre 2004 e, in seconda lettura, il 28 gennaio 2005, poi pubblicato come legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 - in sostanziale adeguamento ai rilievi governativi. In seguito la Corte cost. con l'ord. n. 353 del 2005 ha dichiarato l'estinzione del processo che era stato avviato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso alcune disposizioni della precedente deliberazione statutaria - approvata il 27 luglio 2004 e, in seconda deliberazione, il 28 settembre 2004 -, in quanto il ricorrente, rilevato che erano venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso, vi ha rinunciato.

assolutamente tipiche di ciascuna fonte legislativa regionale e che il controllo successivo sulle leggi non è mai e in nessun caso estensibile alle fonti statutarie.

Secondo l'insegnamento della Corte questo inammissibile controllo successivo sarebbe peraltro inutile, in quanto il ricorso preventivo è sempre reiterabile - limitatamente alle nuove norme che non avrebbero potuto formare oggetto del precedente ricorso - qualora il testo della deliberazione statutaria sia successivamente modificato dal Consiglio regionale. Lo stesso vale, nel ragionamento seguito dai giudici della Consulta, anche per il caso in cui il Consiglio regionale non abbia adottato una nuova deliberazione statutaria a seguito di una sentenza di accoglimento parziale del ricorso (il vizio formale del procedimento di adozione dello statuto lamentato dal Governo), ma la Regione abbia comunque provveduto ad una nuova pubblicazione notiziale dell'atto da cui risulti o sia ricavabile il testo statutario che la stessa intenda come definitivo. E' dalla data di questa nuova pubblicazione che decorre il termine per il nuovo ricorso.

Per gli eventuali vizi formali del procedimento di adozione dello statuto, che possano comunque sfuggire alla tipicità dell'azione prevista dall'art. 123 Cost., resta in ogni caso aperta – chiarisce ancora la Corte – la possibilità del ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della promulgazione e della successiva pubblicazione. La Consulta, con la successiva ordinanza 28 dicembre 2005, n. 479, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dai promotori del referendum sullo statuto regionale dell'Umbria (che lamentavano un vizio di natura procedimentale), in quanto i promotori di un referendum regionale non sono equiparabili agli organi statali, ma devono essere assimilati ai poteri degli enti territoriali interessati.

Sempre con riferimento al procedimento di approvazione degli statuti, è da segnalare inoltre che, nell'arco temporale qui considerato, hanno approvato la disciplina legislativa del referendum sulle leggi regionali statutarie anche le regioni Molise e Campania ([8]). In precedenza vi avevano già provveduto le altre regioni ad eccezione di Basilicata, Lombardia e Puglia ([9]).

([8]) L.r. Molise 24 ottobre 2005, n. 36, *Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma della Costituzione*; l.r. Campania 9 novembre 2005, n. 19, *Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello Statuto*.

([9]) L.r. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 43; l.r. Calabria 10 dicembre 2001, n. 35; l.r. Emilia-Romagna 25 ottobre 2000, n. 29; l.r. Lazio 3 agosto 2004, n. 8; l.r. Liguria, 24 dicembre 2004, n. 14; l.r.

Su ricorso del Governo la Corte costituzionale con sent. 13 dicembre 2005, n. 445 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte della disposizione della legge della Regione Liguria che dava erroneamente per ammissibile - in palese violazione del tenore letterale del terzo comma dell'art. 123 Cost. - la possibilità di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni della deliberazione statutaria anziché al testo dello statuto nella sua interezza ([10]). Secondo i giudici della Consulta, infatti, tanto nel caso in cui sia stata dichiarata l'illegittimità totale quanto nel caso in cui sia stata dichiarata l'illegittimità parziale della deliberazione statutaria, ogni pronuncia di annullamento determina di per sé una mutazione dell'oggetto del referendum e le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso del Governo divengono sempre necessariamente inefficaci.

Marche, 23 dicembre 2002, n. 28; l.r. Piemonte, 13 ottobre 2004, n. 22; l.r. Toscana 17 gennaio 2003, n. 6; l.r. Umbria 28 luglio 2004, n. 16; l.r. Veneto 7 novembre 2003, n. 28. Com'è noto, queste leggi - tranne quella calabrese - hanno fissato le regole per risolvere la delicata questione della possibile sovrapposizione del procedimento referendario con quello concernente il giudizio di legittimità costituzionale, in considerazione del fatto che i termini per il loro avvio decorrono entrambi dalla medesima data di pubblicazione c.d. notiziale (v. il precedente *Rapporto, III.3*). Per il coordinamento di questi due sub-procedimenti eventuali incidenti sull'approvazione degli statuti, è stato generalmente disposto che, qualora il governo promuova la questione di legittimità costituzionale, il termine per la richiesta del referendum popolare è sospeso o interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. La diversa soluzione adottata in un primo momento dalla Regione Abruzzo con l'art. 86 della deliberazione statutaria approvata dal Consiglio regionale, in prima e seconda lettura, il 20 luglio e il 21 settembre 2004 (ma v. già la l.r. 23 gennaio 2004, n. 5) - che disponeva una doppia pubblicazione della delibera legislativa statutaria: la prima al fine di consentire l'eventuale impugnazione da parte del Governo; la seconda, decorso inutilmente il termine per il ricorso governativo o dopo la sentenza della Corte costituzionale e le eventuali deliberazioni consequenziali del Consiglio regionale, al fine della richiesta del referendum popolare confermativo - è stata poi abbandonata dalla stessa Regione, a seguito degli specifici rilievi del ricorso governativo (v. la l.r. 13 dicembre 2004, n. 43), e poi dichiarata illegittima dalla Corte cost. con la sent. n. 12 del 2006, secondo la quale dall'art. 123 Cost. si deduce che si deve far luogo ad "una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta del referendum popolare".

([10]) L.r. Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, *Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione*, art. 3, co. 3: "Nel caso in cui la Corte costituzionale respinga il ricorso, le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano efficacia; al contrario tali operazioni perdono efficacia qualora venga pronunciata l'illegittimità totale della deliberazione statutaria [*ovvero venga pronunciata l'illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria]*". (La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione limitatamente alle parole riportate tra parentesi quadre e in corsivo).

2. Il contenuto degli statuti

Passando al contenuto dei nuovi statuti, si rimane subito colpiti dalla nettezza senza sfumature con cui la Corte, nella sua recente giurisprudenza, ha affermato che gli statuti regionali, al di là dei loro contenuti obbligatori, esplicano soltanto una funzione "di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa" (sentenze 372, 378 e 379 del 2004). Così stando le cose, dunque, i principi generali o le finalità indicate dagli statuti sono in genere semplici preamboli scritti in prosa, che magari non potranno eguagliare gli accenti "lirici" (Bin) dei veri preamboli delle deliberazioni statutarie della Liguria e del Piemonte ma che ben potranno perseguire le medesime finalità letterarie, attraverso le quali si esprimono idee o magari intenzioni politiche, certamente opinabili, ma non si pongono regole vincolanti nell'ordinamento giuridico.

Sono evidenti i dubbi di legittimità, non certamente nuovi (la questione già si pose per le norme programmatiche dei vecchi statuti), e le altre più recenti preoccupazioni che hanno mosso la Corte costituzionale ad assumere una simile decisione ([11]). Il rischio – ampiamente denunciato dalla dottrina – è tuttavia che, con una chiusura tanto netta, la Corte abbia ridotto in maniera sproporzionata la forza normativa degli statuti regionali anche laddove gli enunciati (di principio o non) degli statuti non siano esclusivamente retorici o meramente ripetitivi di principi costituzionali ma siano in grado di operare in maniera innovativa e originale negli ambiti propri dell'autonomia regionale costituzionalmente definita e garantita - non esclusa la partecipazione regionale ad attività parlamentari nazionali - con la piena forza della norma giuridica.

In termini esattamente opposti rispetto a quelli concernenti la possibile estensione dei contenuti - normativi o non normativi - degli statuti, si pone invece la questione riguardante il rispetto, in positivo, della *riserva di statuto*.

In alcuni casi si è riscontrato, infatti, già negli scorsi anni, che i Consigli regionali non hanno tenuto conto delle materie riservate dalla Costituzione alla competenza degli statuti regionali. Si può citare, in primo luogo, la nota vicenda delle leggi regionali in

([11]) Tra cui, in primo luogo, l'introduzione del giudizio di legittimità statutaria delle altre fonti normative delle regioni affidata ad organi regionali di garanzia. Questa innovazione potrebbe, infatti, mettere a repentaglio il principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale qualora le norme programmatiche degli statuti regionali incidessero negli stessi campi garantiti dai principi della Costituzione.

materia di *prorogatio* degli organi elettivi regionali ([12]) di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità proprio per violazione della riserva statutaria di cui all'art. 123 della Costituzione ([13]). Per quanto non suffragato dalla giurisprudenza costituzionale, – che non è stata chiamata in causa dai mancati ricorsi governativi – si può considerare, inoltre, il caso delle leggi di quelle regioni che, ancora di recente, sono intervenute a definire le procedure per il giudizio di valutazione d'insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione ([14]). A salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dei consiglieri regionali è specificato in queste leggi che il Consiglio regionale è "l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro" e, in particolare, che le opinioni e i voti espressi nelle sedute degli organi regionali, o comunque funzionalmente collegati alle attribuzioni del Consiglio regionale, costituiscono esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Siffatte previsioni - rispetto a quella costituzionale che si limita ad affermare che *"i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"* - rappresentano senza dubbio una integrazione che aderisce ad un filone interpretativo della citata disposizione costituzionale ormai consolidato ([15]). Ammettiamo senz'altro che, in queste ipotesi, la legge regionale abbia soltanto fatto una semplice ricognizione della norma costituzionale vivente e non abbia determinato essa stessa - non avendo il potere di farlo - l'ampliamento dell'oggetto della garanzia recata dall'art. 122 della Costituzione. Va comunque rilevato che le regioni richiamate hanno mostrato, in tal modo, di non ritenere – contrariamente a quanto a prima evidenza sembrerebbe – che una simile integrazione del richiamato precetto costituzionale, senz'altro innovativa sul piano della disposizione espressa (prescrittiva o ricognitiva che

([12]) L.r. Calabria 15 marzo 2002, n. 14; l.r. Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1.

([13]) Secondo la Corte, infatti, nel nuovo ordinamento costituzionale spetta agli statuti *"la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati", "così come è la Costituzione […] che regola la prorogatio delle Camere parlamentari"* (sent. 5 giugno 2003, n. 196). Sono gli statuti che determinano, infatti, la forma di governo delle regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento.

([14]) Liguria (l.r. 12 novembre 2001, n. 38), Piemonte (l.r. 19 novembre 2001, n. 32), Toscana (l.r. 14 aprile 2003, n. 21), Lazio (1 dicembre 2003, n. 38), Lombardia (l.r. 28 ottobre 2004, n. 26). Nel periodo di tempo considerato per l'aggiornamento di questo capitolo è intervenuta, inoltre, la l.r. Val d'Aosta 18 novembre 2005, n. 27, per la quale – pur nel riferimento al suo speciale ambito ordinamentale – vale lo stesso ordine di considerazioni di cui nel testo.

([15]) V. più da recente Corte cost., sent. n. 76 del 2001.

sia), rientri tra i *"principi fondamentali di organizzazione e funzionamento"* della regione stessa. La determinazione di questi ultimi è però una competenza che l'art. 123.1 della Costituzione riserva certamente agli statuti (insieme alla forma di governo e agli altri contenuti necessari). Le citate disposizioni di legge regionale ordinaria parrebbero, dunque, di dubbia legittimità, tranne che non ci si volesse appellare anche in questo caso all'esimente della valenza non normativa, ma puramente culturale, del precetto. La possibile irrilevanza normativa di siffatte disposizioni si estenderebbe dunque dagli statuti alla disciplina legislativa, in genere.

Nel periodo di riferimento per questa parte del *Rapporto*, in particolare, il Governo, con ricorso del febbraio 2005, ha contestato la violazione della riserva di statuto nei confronti di quella disposizione della legge della Regione Marche secondo cui *"il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale"* ([16]), sulla base del rilievo che la composizione del Consiglio è materia riservata alla fonte statutaria. La Corte cost., con la sent. del 13 gennaio 2006, n. 3, ha tuttavia ritenuto non fondata la questione, in considerazione del fatto che la legge impugnata prevede espressamente che le sue disposizioni si applicano solo *"a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale"*. Quest'ultimo, successivamente sopravvenuto il 15 marzo 2005, ha effettivamente stabilito che "*il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare"* (art. 7.1) e che *"il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri"* (art. 11.2). La norma della legge regionale impugnata è stata considerata, dunque, pienamente coerente con il nuovo statuto, legittimamente intervenuto ad esercitare la propria competenza in ordine alla determinazione della *"forma di governo"* della Regione.

La Corte con la successiva sent. 24 marzo 2006, n. 119 ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella disposizione legislativa della Regione Campania che attribuisce alla Giunta la competenza ad emanare atti di natura regolamentare ([17]), nonostante che lo statuto regionale vigente riservi al Consiglio questa competenza. E' solo dunque il nuovo statuto che, per effetto dell'attuale testo dell'art. 121.2 Cost., potrà

([16]) L.r. 16 dicembre 2004, n. 27, art, 4, co. 1.
([17]) L.r. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 9, co. 1.

modificare la normativa statutaria, cui è riservata l'attribuzione della competenza normativa regolamentare ([18]).

3. L'attuazione degli statuti regionali ordinari

Daremo qui conto dell'approvazione delle leggi elettorali regionali e dei regolamenti consiliari, in quanto strettamente connessi con quella degli statuti per l'attuazione della legge cost. n. 1 del 1999. Riferiremo inoltre dell'istituzione dei Consigli delle autonomie locali, in attuazione dell'art. 123 della Costituzione, e delle altre leggi di diretta attuazione degli statuti.

Per quanto riguarda, in primo luogo, le modalità procedurali di quest'attuazione, è da rilevare che alcune delle regioni il cui nuovo statuto è entrato in vigore hanno istituito una *Commissione speciale* con il compito di elaborare le leggi attuative dello statuto entro un tempo determinato (Toscana e Umbria) ([19]). In Toscana, sono espressamente individuate come finalità prioritarie l'elaborazione di una proposta di nuovo regolamento interno del Consiglio regionale e l'elaborazione di specifiche leggi di attuazione ([20]). In Umbria è attribuito alla commissione anche il compito di proporre eventuali modifiche statutarie che si rendano necessarie. In Emilia-Romagna è stata formata, invece, una *Commissione permanente* con lo specifico compito di elaborazione e proposta del regolamento interno dell'assemblea, della legislazione elettorale regionale e delle leggi istitutive dei nuovi organismi previsti dallo statuto.

3.1. La revisione dei regolamenti consiliari

([18]) Questo indirizzo giurisprudenziale non è nuovo. Si veda già la precedente sent. n. 313 del 2003 (*Presidente del Consiglio dei ministri vs. Regione Lombardia*) con la quale la Corte ha precisato, per la prima volta, che la scelta organizzativa circa la spettanza del potere regolamentare – stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della regione – "non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale".

([19]) L.r. Umbria, 29 luglio 2005, n. 23, *Istituzione di una commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari*; d.c.r. Toscana, 11 ottobre 2005, n. 98, *Istituzione Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.*

([20]) Le leggi sulle nomine, sul collegio di garanzia statutaria, sulla conferenza permanente delle autonomie sociali e sulla normazione. Su tutte le priorità indicate sono stati istituiti dei gruppi di lavoro con il compito di predisporre delle "schede tematiche" da sottoporre a discussione, in seguito, in altrettanti seminari di approfondimento.

I Consigli regionali della Calabria e della Liguria sono i primi che hanno adottato un nuovo regolamento interno, approvati rispettivamente con la d.c.r. 27 maggio 2005, n. 5 e la d.c.r. 9 giugno 2006, n. 18. Nel periodo di riferimento per questo *Rapporto* sono inoltre intervenute le modifiche parziali, ai rispettivi regolamenti consiliari, delle regioni Toscana ([21]), Lazio ([22]), Abruzzo ([23]), Campania ([24]), Lombardia ([25]) e Piemonte ([26]).

Tra le modifiche apportare spiccano per evidente novità rispetto alle norme previgenti:

- In Calabria: una nuova articolazione delle commissioni permanenti (che passano da quattro a sei), la creazione della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria e della Commissione speciale di vigilanza sugli atti della programmazione economico-sociale, la disciplina del comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi, la disciplina dei rapporti con il Consiglio delle autonomie locali, con la Consulta statutaria e con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nonché l'istituzione del Comitato regionale di controllo contabile;
- In Liguria: la disciplina del giuramento e della presentazione del programma di governo del Presidente della Giunta, la nuova articolazione delle Commissioni permanenti (che da quattro diventano otto), la disciplina dei progetti di legge di modificazione statutaria, le procedure di collegamento con l'UE, nonché la regolazione dei rapporti con il CAL, il CREL e la Consulta statutaria;
- In Toscana: l'istituzione del portavoce dell'opposizione e l'esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali;
- Nel Lazio: l'istituzione delle commissioni permanenti per gli affari costituzionali e statutari e per gli affari comunitari e internazionali, nel Lazio;
- In Campania: l'istituzione del Rappresentante dell'opposizione e la nuova articolazione delle Commissioni permanenti (che da sei diventano otto);
- In Lombardia: la previsione del procedimento speciale di approvazione di testi unici;

([21]) D.c.r. 17 febbraio 2005 in BUR 30 marzo 2005, n. 13.
([22]) D.c.r. 9 giugno 2005, n. 1 e d.c.r. 22 giugno 2005, n. 3 e n. 4
([23]) D.c.r. 21 giugno 2005, n. 3/5.
([24]) D.c.r. 21 giugno 2005, n. 23/13; D.c.r. 13 novembre 2006 in BUR 27 novembre 2006, n. 53.
([25]) D.c.r. 28 febbraio 2006, n. VIII/133.
([26]) D.c.r. 22 dicembre 2006, n. 95 – 43604.

- In Piemonte: la parziale modificazione della disciplina dei gruppi consiliari.

Il regolamento era già stato parzialmente modificato o integrato, in seguito all'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.

Al di là di questi casi sono invece ancora in vigore i regolamenti interni dei Consigli approvati prima delle ultime modifiche costituzionali. Non sono più applicabili tuttavia le norme direttamente incompatibili con le recenti revisioni costituzionali e dunque, in primo luogo, quelle concernenti i controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali nonché sul sistema di elezione dei componenti della Giunta regionale.

Alcuni dei nuovi statuti entrati in vigore prevedono, tra le norme transitorie e finali, un termine entro il quale il Consiglio regionale deve adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni statutarie ([27]). Il termine non è stato rispettato in alcuna Regione.

E' interessante segnalare, infine, che una previsione legislativa della regione Calabria, intervenuta in seguito all'approvazione del nuovo regolamento consiliare per regolare il rapporto tra questo e le altre norme regionali, dispone che, "in attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale" ([28]). Si fa qui applicazione, ribadendolo espressamente, del criterio della competenza per il caso di antinomia normativa tra legge regionale e regolamento interno del Consiglio.

3.2. La legislazione elettorale regionale

Come già rilevato nel precedente *Rapporto*, soprattutto sul finire della legislatura regionale – dopo l'entrata in vigore della legge statale di principio ([29]) – alcune regioni

([27]) Calabria, art. 59.3; Emilia-Romagna, art. 73.2; Piemonte, n.t.f. I.1; Toscana, art. 80.2; Umbria, art. 85.3.

([28]) L.r. 3 giugno 2005, n. 12 , *Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria*, art. 3.

([29]) legge 2 luglio 2004, n. 165, *disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*.

hanno adottato proprie norme legislative in materia di elezioni regionali (Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia e Toscana) ([30]).

Queste leggi elettorali regionali, più in particolare, con la sola eccezione delle Marche e soprattutto della Toscana che si sono dotate di una legislazione organica, apportano solo parziali modifiche o integrazioni alla preesistente, uniforme e dettagliata, disciplina legislativa statale del sistema elettorale regionale (Calabria, Lazio e Puglia). Le innovazioni apportate, rispetto alla legge n. 43 del 1995 (c.d. Tatarella), non sono tuttavia radicali, essendo sempre confermata, oltre all'elezione diretta del presidente della giunta regionale (secondo quanto previsto dai rispettivi statuti), anche l'adozione di un sistema elettorale misto con premio di maggioranza. Tra le novità più significative si segnalano in particolare:

- la generale introduzione di norme volte a promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive ([31]);
- l'introduzione delle c.d. elezioni primarie per la selezione dei candidati all'elezione

([30]) Si intende per materia elettorale sia il *sistema di elezione* sia *i casi di ineleggibilità e incompatibilità* di cui all'art. 122.1 Cost.: L.r. Abruzzo, 19 marzo 2002, n. 1, *disposizioni in materia di elezioni regionali (così come successivamente integrata dalla l.r.* 13 dicembre 2004, n. 42 e modificata dalla l.r. 12 febbraio 2005, n. 9); l.r. Abruzzo, 30 dicembre 2004, n. 51, *disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale*; l.r. Calabria, 1 febbraio 2005, n. 1, *norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*; l.r. Lazio, 13 gennaio 2005, n. 2, *disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale*; l.r. Lombardia, 6 marzo 2002, art. 1, co. 4, *incompatibilità dei consiglieri regionali*; l.r. Marche, 16 dicembre 2004, n. 27, *norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale* (così come modificata dalla l.r. 1 febbraio 2005, n. 5, per differirne l'applicabilità alle elezioni successive a quelle del 2005); l.r. Puglia, 28 gennaio 2005, n. 2, *norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*; l.r. Toscana, 13 maggio 2004, n. 25, *norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta*; l.r. Toscana, 17 dicembre 2004, n. 70, *norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale* (così come modificata dalla l.r. 27 gennaio 2005, n. 16); l.r. Toscana 23 dicembre 2004, n. 74, *norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale*.

([31]) Le soluzioni adottate sono differenti per le liste provinciali, da una parte, e il c.d. listino regionale (ove confermato) o comunque i candidati regionali, dall'altra. Per quanto riguarda le prime, si va dalla soluzione minimale di prevedere la necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi (Calabria, sul medesimo modello della legge valdostana) a quella massimale che impone, a pena di inammissibilità, che nessuna lista possa contenere candidati dello stesso sesso per oltre i 2/3 (Marche, Toscana). In posizione intermedia si pongono invece le regioni che intendono scoraggiare l'inserimento di un soprannumero di candidati dello stesso genere, col limite fissato sempre ai 2/3, grazie a sanzioni di natura economica: precisamente, la riduzione dei rimborsi per le spese elettorali (Lazio, Puglia). Per quanto riguarda i secondi, invece, le nuove specifiche misure introdotte per il riequilibrio di genere prevedono la pari presenza di candidati di entrambi i sessi (Lazio e Toscana). In Toscana è previsto, inoltre, per le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie, che queste siano presentate in ordine alternato di genere.

del Consiglio e del Presidente della Giunta (Toscana) ([32]);

- l'introduzione del voto di coalizione (Marche) ([33]);
- l'abolizione del voto di preferenza (Toscana) ([34]);
- la previsione di una c.d. clausola di sbarramento per l'accesso delle liste elettorali alla ripartizione dei seggi diversa rispetto a quella previgente (Calabria, Marche, Puglia e Toscana) ([35]);
- l'eliminazione della lista regionale, il c.d. listino, per l'aggiudicazione del premio di maggioranza (Puglia, Toscana, Marche) ([36]);
- la previsione di un premio di maggioranza soltanto eventuale (Toscana, Marche) ([37]);
- l'adozione di una diversa formula di ripartizione dei seggi, a livello regionale (Toscana ([38]), Marche ([39])).

Nella legislatura regionale ora in corso è intervenuta nella materia elettorale la sola legge della Regione Abruzzo, 28 novembre 2005, n. 35, d'interpretazione autentica di una disposizione in materia d'ineleggibilità ([40]), con particolare riferimento al computo del termine per la rimozione di una sua causa. E' da richiamare, inoltre, la già

([32]) Si veda la cit. l.r. 17 dicembre 2004, n. 70 e il successivo regolamento di attuazione (d.p.g.r. 24 dicembre 2004, n. 75/R, successivamente modificato dal d.p.g.r. n. 17/2005).

([33]) E' eliminata la possibilità del voto disgiunto al presidente rispetto alla lista collegata.

([34]) Il voto è espresso per liste bloccate. A limitare parzialmente il potere di selezione dall'alto dei candidati giova tuttavia l'introduzione delle elezioni primarie, sia pur facoltative e non vincolanti.

([35]) L'unica regione che è riuscita effettivamente a limitare, almeno parzialmente, la frammentazione nelle elezioni del 2005, rispetto a quelle precedenti, è stata la Calabria, la quale ha introdotto una soglia al 4% da applicare senza eccezioni (cfr. M.C. Pacini, *Nuovi sistemi elettorali regionali: meccanismi e rendimento*, in Carli, Carpani e Siniscalchi (cur.), *I nuovi statuti delle regioni ordinarie*, Bologna 2006, 576).

([36]) Le regioni Marche e Puglia distribuiscono i seggi del premio di maggioranza direttamente alle liste provinciali. La regione Toscana prevede invece, al medesimo fine, delle candidature regionali.

([37]) Nel caso in cui l'esito delle elezioni su base proporzionale non garantisca almeno il 55% dei seggi alla coalizione vincente (Toscana) o l'ottenimento di almeno 25 seggi su 42 (Marche).

([38]) Il metodo proporzionale del divisore c.d. Adams a livello regionale. Si tratta di un metodo simile a quello in uso per il Senato (c.d. d'Hondt) ma più vantaggioso per i piccoli partiti. E' attribuito un seggio ad ogni lista o gruppo di liste che hanno superato la soglia di sbarramento, nonché al presidente eletto e al capo dell'opposizione. I seggi che restano da assegnare sono attribuiti dividendo il totale regionale dei voti validi di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, *etc.* e vinti in virtù dei quozienti più alti così ottenuti.

([39]) Il metodo proporzionale del divisore c.d. d'Hondt a livello regionale, per le coalizioni. All'interno delle quali i seggi sono assegnati alle liste provinciali con il metodo del quoziente c.d. Droop.

([40]) L'art. 4 bis della l.r. 30 dicembre 2004, n. 51, recante disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

cit. sentenza della Corte cost. n. 3 del 2006 ([41]), con la quale è stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della previsione della legge elettorale della Regione Marche che attribuisce al Presidente della Giunta un seggio (aggiuntivo) in Consiglio regionale ([42]).

3.3. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL)

Tutti i nuovi statuti entrati in vigore hanno disciplinato il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali in attuazione dell'art. 123.4 della Costituzione, prevedendone in genere l'istituzione presso il Consiglio regionale ([43]).

In alcune regioni è riconosciuto un effetto rafforzato al parere obbligatorio del CAL (in via generale o in casi determinati): qualora il Consiglio regionale deliberi in difformità al parere lo può fare, nei casi previsti, solo a maggioranza dei suoi membri (Abruzzo ([44]), Calabria; Emilia-Romagna ([45]), Lazio, Liguria ([46]), Marche e Umbria ([47])). In Toscana si dispone, invece, che gli organi regionali, in caso di parere del CAL contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possano disattendere solo con motivazione espressa. Inoltre, in alcuni statuti, è riconosciuto ai CAL il potere

([41]) V. *supra* al par. 2.

([42]) Il giudizio è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 febbraio 2005, n. 20 (previa delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2006). L'originario testo della previsione normativa oggetto di contestazione è stato, infatti, modificato - a seguito della cit. deliberazione del Consiglio dei ministri ma prima ancora della proposizione del ricorso alla Corte cost. - dalla l.r. 1 febbraio 2005, n. 5. Legge che ha previsto, soddisfacendo le ragioni dell'impugnativa, che la disposizione in questione si applica solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale (condizione solo in seguito realizzatasi, il 30 marzo 2005). Le altre questioni sollevate dal ricorso governativo sono state dichiarate inammissibili o perché concernenti norme non indicate come oggetto d'impugnativa dalla delibera governativa di autorizzazione a ricorrere (art. 6.2, art. 7.2, art. 21, art. 25, commi 2 e 4, lett. a) o in quanto riferite a norme non più in vigore e che non hanno avuto alcun'applicazione, con conseguente difetto originario d'interesse a ricorrere (art. 25.2).

([43]) Abruzzo, art. 72; Calabria, art. 48; Emilia-Romagna, art. 23; Lazio, art. 66-67; Liguria, art. 65-67; Marche, art. 37-38; Piemonte, art. 88-89; Puglia, art. 45; Toscana, art. 66-67; Umbria, art. 28-29.

([44]) In materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra regione ed enti locali (art. 72.3).

([45]) Questo nei soli casi in cui si tratti di piani e programmi che coinvolgano l'attività degli enti locali e il conferimento di funzioni alle autonomia locali e la relativa disciplina (art. 23.5); in tutte le altre ipotesi, si prevede che l'approvazione di progetti di legge, in difformità del parere del CAL, sia accompagnata dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso (art. 23.4).

([46]) Art. 67.2. L'approvazione a maggioranza assoluta dei membri non è richiesta per l'approvazione degli atti di programmazione generale e delle leggi di bilancio e degli atti ad esse collegate (art. 67.3).

([47]) La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza è tenuta inoltre a motivare il rigetto del parere (art. 29.2).

d'iniziativa legislativa (Calabria, art. 48.9; Lazio, artt. 37 e 67.1; Liguria, art. 66.1) e in un caso si prevede, anche, la discussione di questi progetti di legge entro un preciso termine dalla data della loro presentazione (Lazio).

Un altro potere è previsto dalle regioni Abruzzo (art. 71.5 St.) e Calabria (art. 45.2 St.). Nel caso in cui il CAL ritiene che una legge regionale (in Abruzzo anche un provvedimento) lede le competenze degli enti locali, può chiedere l'acquisizione del parere dell'organo di garanzia statutaria in merito ai rilievi formulati. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri di compatibilità statutaria a maggioranza assoluta ([48]).

Il nuovo organo - alla data di aggiornamento di questo capitolo - è stato istituito solo in Liguria (l.r. 26 maggio 2006, n. 13), Piemonte (l.r. 7 agosto 2006, n. 30) e Puglia (l.r. 26 ottobre 2006, n. 29), tenendo a parte il caso della Regione Toscana che ha creato un organo similare già nel 1998 ([49]) e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che non sono qui considerate ([50]). Nello stesso periodo, in diversi casi, tuttavia, sono stati assegnati al CAL, con legge, compiti specifici di designazione dei membri di altri organi, di consultazione su determinati atti o di comunicazione anche in mancanza della sua effettiva istituzione ([51]).

Nei nuovi regolamenti consiliari delle regioni Calabria e Liguria, in conformità della scelta operata dai rispettivi statuti, è ribadito che qualora il Consiglio regionale non si adegui all'eventuale parere espresso dal CAL debba deliberare a maggioranza assoluta dei membri. Il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria dispone, inoltre, che – nei casi in cui lo statuto prevede che sia necessaria un'approvazione consiliare a maggioranza assoluta per discostarsi dal parere del CAL – anche le Commissioni permanenti, che non intendono tener conto di detto parere, devono approvare il provvedimento con il voto favorevole di un numero di commissari in grado di esprimere la metà più uno dei consiglieri regionali. Nella Regione Calabria,

([48]) St. Calabria, art. 57.7; St. Abruzzo, art. 80.2. Sulla collocazione endo-procedimentale del giudizio dell'organo di garanzia statutaria v. *infra* la nt. 69 e la nt. 73.

([49]) L.r. 21 aprile 1998, n. 22, *istituzione del Consiglio delle autonomie locali*, poi abrogata e sostituita dalla l.r. 21 marzo 2000, *nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.* Tutte le altre regioni, ad eccezione della Campania che regola diversamente la concertazione con gli enti locali, hanno tuttavia degli altri organismi di consultazione con le autonomie locali, a composizione mista, che sono, più o meno frequentemente, coinvolti nei procedimenti di formazione delle leggi, dei regolamenti e di atti amministrativi generali.

([50]) Per le quali v. *infra* cap. IV.

([51]) Il fenomeno non è nuovo e dal 2002 si contano diversi casi di leggi regionali attributive di competenze al CAL prima ancora dell'approvazione degli statuti.

diversamente, è previsto che la Commissione, nel caso in cui decide di non tenere conto del parere negativo del CAL, deve indicare le ragioni che l'hanno indotta a non adeguarsi nella relazione per l'Assemblea ([52]).

In attuazione delle relative disposizioni statutarie, le modifiche apportate al regolamento consiliare della Toscana prevedono invece che la Commissione consiliare competente, qualora ritenga di non adeguarsi al parere del CAL contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, presenta al Consiglio regionale, unitamente alla relazione sulla proposta di legge o di regolamento, un ordine del giorno procedurale che esprime la motivazione di tale non accoglimento ([53]).

Il nuovo regolamento consiliare della Calabria, inoltre, - sempre in conformità della scelta operata dallo statuto - disciplina le funzioni consultive e la funzione di iniziativa legislativa del CAL ([54]). E' anche prevista un'annuale riunione congiunta con il Consiglio regionale per l'esame dello stato delle autonomie nella regione ([55]).

Riportiamo qui di seguito una tabella di confronto sinottico dei principali contenuti normativi delle prime leggi istitutive del CAL.

([52]) Art. 78 reg. interno del Consiglio.
([53]) Reg. interno del Consiglio., art. 46 *quater* (come modificato dalla d.c.r. del 17 febbraio 2005), in attuazione dell'art. 66.4 dello statuto.
([54]) Art. 63.1, in attuazione dell'art. 48.9 dello statuto.
([55]) Art. 128.

	Liguria	**Piemonte**	**Puglia**
Sede	Presso il Consiglio regionale	Presso il Consiglio regionale	Presso il consiglio regionale
Membri di diritto	I Presidenti delle Province	I Presidenti delle Province	
	I Presidenti dei Consigli provinciali		
	I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	I sindaci dei comuni capoluogo di provincia	
	I Presidenti dei Consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti		
	I presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM	I presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali	
Membri elettivi	12 sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	Un rappresentante di ciascuna provincia e ciascun comune capoluogo eletto dai rispettivi consigli nel proprio seno
		20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	44 membri in rappresentanza dei comuni non capoluogo eletti tra i consiglieri comunali con liste contrapposte su base provinciale
	4 presidenti di comunità montane	5 presidenti di comunità montane	Un rappresentante delle comunità montane eletto dai rispettivi consigli riuniti in seduta congiunta
		2 presidenti di comunità collinare	
Modalità d'elezione	Eletti dalle rispettive assemblee (dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane)	Eletti dai sindaci, dai consiglieri comunali e provinciali e dai presidenti delle comunità montane e collinari in un collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria	v. *supra*

	Liguria	Piemonte	Puglia
Partecipazione senza diritto di voto		Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'odg della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.	Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto l'atto da sottoporre al parere del CAL
		5 rappresentanti designati dalle autonomie funzionali (Unioncamere e le quattro Università piemontesi)	
Funzionamento	Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti	Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate con regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti	Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti
Durata in carica	Per l'intera legislatura	Per l'intera legislatura	Per l'intera legislatura
Funzioni: iniziativa legislativa	Iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali		
Funzioni: pareri obbligatori	Parere obbligatorio sui progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle autonomie locali		Parere obbligatorio sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali
		Parere obbligatorio sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali	Parere obbligatorio sui progetti di legge e sui regolamenti della giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali

	Liguria	Piemonte	Puglia
	Parere obbligatorio sugli atti relativi al riparto delle funzioni tra la regione e gli enti locali	Parere obbligatorio sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative e sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali	
	Parere obbligatorio sui progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e la determinazione delle loro competenze		Parere obbligatorio sui progetti di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni, alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione
	Parere obbligatorio sui progetti di legge di bilancio, sugli atti ad esso collegati e sugli atti di programmazione generale	Parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della regione, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale	Parere obbligatorio sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale
		Esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi riguardanti Comuni, Province o Città metropolitane	
Altre attribuzioni	Esprime osservazioni su p.d.l. o di atti amministrativi reg. di interesse degli enti locali, su richiesta degli organi regionali	Esprime osservazioni sui p.d.l. depositati in Consiglio regionale, su richiesta della Giunta o del Consiglio o di propria iniziativa	
	Propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali	Propone al Presidente della Giunta reg. di promuovere la q.l.c. nei confronti delle leggi e degli atti vanti forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali	
		Può richiedere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo statuto	

	Liguria	Piemonte	Puglia
		Designa un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato	
Termini dei pareri obbligatori	Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine senza che il CAL si sia espresso, il parere si intende acquisito	Entro 30 gg., redatto per iscritto. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.	Entro 15 gg. dalla data di trasmissione (eccezionalmente riducibile a 5 gg. o prorogabile a 30 gg.). Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso
Effetti dei pareri obbligatori	Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio reg. può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a magg. assoluta; tale magg. non è richiesta per l'approv. degli atti di programmazione gen., delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.	Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.	
Seduta congiunta		Il Consiglio reg. ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con l'approvazione di linee di indirizzo di politica generale	Il Consiglio reg. ed il CAL si riuniscono in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio per l'esame dello stato del sistema regione-enti locali
Abrogazione o modificazione di leggi	Abrogazione della l.r. 29 aprile 1997, n. 16, Ist. della Conferenza permanente regione-autonomie locali	Modifiche alla l.r. 20 novembre 1998, n. 34, artt. 6-7, Ist. della Conferenza permanente regione-autonomie locali	Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza permanente regione-autonomie locali e sono abrogati gli artt. 6, 7 e 8 della l.r. 30 novembre 2000, n. 22
Norme finanziarie		La spesa per il biennio 2007-2008 è di 120.000,00 euro annui	La spesa per l'esercizio finanziario 2006 è di 50.000,00 euro

3.4. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

Sei statuti, dei dieci nuovi fin qui adottati, prevedono l'istituzione di un organo di consultazione in materia economica e sociale denominato *Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*, rinviando alla legge per la sua disciplina ([56]). In Calabria, in Emilia-Romagna e nelle Marche è specificato che il CREL ha sede presso il Consiglio regionale ([57]). La Liguria e le Marche attribuiscono all'organo anche la potestà d'iniziativa legislativa ([58]).

Secondo un diverso modello, gli statuti della Puglia e della Toscana prevedono, rispettivamente, una *Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale* ([59]) e una *Conferenza permanente delle autonomie sociali* ([60]), poste entrambe presso il Consiglio regionale con analoghi compiti di consultazione ai fini della programmazione economica, territoriale e sociale. Lo statuto dell'Abruzzo istituisce, invece, la *Conferenza regionale per la programmazione,* con compiti di consultazione in materia di programmazione economica e finanziaria, presso la presidenza della Giunta ([61]).

Lo statuto della Regione Umbria, pur non prescrivendo l'istituzione del CREL o di un analogo organo, prevede tuttavia che, al fine di adottare linee d'indirizzo per la concertazione, il presidente del Consiglio regionale convoca annualmente "i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della regione" nella Conferenza regionale dell'economia e del lavoro ([62]).

Già prima di queste disposizioni statutarie il CREL o altro simile organo rappresentativo delle forze sociali era stato istituito o comunque previsto dalla ordinaria legislazione regionale in Piemonte, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto ([63]). Nella Regione Marche, invece, questo ruolo è stato effettivamente svolto

---

([56]) St. Calabria, art. 56; St. Emilia-Romagna, art. 59; St. Lazio, art. 71; St. Liguria, art. 68; St. Marche, art. 40; St. Piemonte, art. 87.

([57]) Si noti che il Lazio, che ha istituito il CREL nella scorsa legislatura, lo ha costituito invece presso la Presidenza della Giunta regionale.

([58]) St. Liguria, art. 68.3, St. Marche, art. 30.1, lett. d).

([59]) Art. 46.

([60]) Art. 61.

([61]) Art. 73.

([62]) Art. 19.2.

([63]) l.r. Piemonte 18 ottobre 1994, n. 43, *norme in materia di programmazione degli investimenti*, art. 20, *organismi consultivi*; l.r. Puglia 3 aprile 1995, n. 10*, istituzione del CREL*; l.r. Abruzzo 30 agosto 1996, n. 77, *istituzione del CREL*; l.r. Basilicata 24 giugno 1997, n. 30, *nuova disciplina degli strumenti e*

dal *Tavolo regionale della concertazione* costituito all'inizio dell'VIII legislatura (giugno 2005) ([64]).

Le prime regioni che hanno istituito quest'organismo consultivo, in attuazione del nuovo statuto, sono la Liguria (l.r. 16 giugno 2006, n. 16) e il Lazio (l.r. 23 ottobre 2006, n. 13). Riportiamo qui di seguito una tabella di confronto sinottico dei principali contenuti normativi di queste due leggi.

	Liguria	**Lazio**
Sede	Presso il Consiglio regionale	Presso il Consiglio regionale
Composizione	- 30 rappresentanti nominati dal PCR su designazione delle categorie produttive, delle autonomie funzionali delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche *no profit*, delle associazioni dei consumatori e degli utenti - 3 esperti in materia socio-economia, designati dallo stesso Consiglio regionale	- il Presidente, nominato dal presidente della regione - 56 rappresentanti delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, delle autonomie funzionali e del c.d. terzo settore - 5 esperti nelle materie economico-giuridiche e sociali nonché nelle tematiche comunitarie, di cui 3 eletti dal Consiglio reg. con voto limitato e 2 designati dalla Giunta reg.
Nomina e durata	Con decreto del PdR per la durata del Consiglio regionale	Con decreto del PdR per la durata del Consiglio regionale

delle procedure della programmazione regionale, art. 14, *CREL* (così come sostituito dalla l.r. 9 dicembre 1997, n. 51); l.r. Emilia-Romagna, 21 aprile 1999, n. 3, *riforma del sistema regionale e locale*, art. 34, *Conferenza regionale per l'economia e il lavoro*, l.r. Lazio 18 aprile 2003, n. 12, *istituzione del CREL*; l.r. Veneto, 12 agosto 2005, n. 11, *Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro*.

([64]) Il *Comitato economico e sociale* istituito dall'art. 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, che in precedenza svolgeva questo medesimo compito consultivo, non è ora più operativo.

	Liguria	**Lazio**
Incompatibilità		La carica di componente è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere e assessore regionale, presidente di provincia e assessore provinciale, sindaco e assessore di comuni >15.000 ab. La carica è incompatibile, inoltre, con qualsiasi rapporto di lavoro e di consulenza con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati
Sostituzione	Qualora si renda necessario, il PdR procede alla nomina del nuovo componente sulla base della nuova designazione dei soggetti competenti	I componenti possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta dei soggetti che li hanno designati
Partecipazione senza diritto di voto		Il Presidente della Regione, l'assessore agli affari istituzionali, gli assessori, i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia di programmazione economico-sociale e territoriale e in materia di sviluppo sostenibile, i rappresentanti delle comunità comunali e provinciali interessate alle tematiche in discussione
Presidenza	Il CREL elegge il presidente e il vicepresidente nel proprio seno	Il presidente è nominato dal PdR. Il CREL elegge due vicepresidenti, di cui uno espressione della categoria dei lavoratori e uno di quella degli imprenditori
Funzionamento	Il CREL, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività in sessioni specializzate per materia.	L'attività del CREL è disciplinata con apposito regolamento dei lavori adottato a maggioranza dei suoi componenti.
Funzioni: **iniziativa legislativa**	Iniziativa legislativa in materia economica e sociale. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge sono approvate a maggioranza dei componenti in carica	

	Liguria	**Lazio**
Funzioni: **pareri obbligatori**		- sugli atti di programmazione economica e finanziaria regionale - sugli atti di programmazione economico-sociale e territoriale regionale - sulle proposte di legge e regolamento e gli altri atti aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse per la regione
Funzioni: **pareri facoltativi**	Nelle materie di propria competenza il CREL è tenuto ad esprimere, su richiesta del Consiglio o della Giunta della regione, pareri su progetti di legge, atti di programmazione o di pianificazione, o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto	
Altre attribuzioni	Il CREL, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta della regione, può compiere indagini, studi e relazioni nelle materie di competenza	- formulazione di osservazioni e proposte, di propria iniziativa, in ordine agli atti di programmazione economica e finanziaria regionale - elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale nell'attività di programmazione economico-sociale e territoriale, nonché nelle politiche del lavoro e dello sviluppo della regione - promovimento di sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell'UE - stipulazione di convenzioni con università e centri di studio e di ricerca - rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella regione
Struttura di supporto	L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare una struttura di supporto posta alle dipendenze funzionali del CREL	Il CREL si avvale di una struttura amministrativa in posizione di dipendenza funzionale, operante in piena autonomia rispetto alle strutture organizzative del Consiglio regionale

	Liguria	**Lazio**
Indennità, compensi e rimborsi	Ai componenti del CREL è corrisposta l'indennità di seduta prevista dalla tab. B della l.r. n. 25/96 e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno	- Ai componenti del CREL è corrisposto un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il rimborso delle spese di viaggio - Al presidente e ai vicepresidenti spetta inoltre una indennità pari al 60% e al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali
Abrogazioni		l.r. n. 14/99, art. 22, relativo al CREL e l.r. n. 12/03, istituzione del CREL
Norme finanziarie	Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con lo stanziamento dell'Unità Previsionale di Base "Spesa per l'assemblea legislativa regionale"	E' istituito apposito capitolo di bilancio denominato "Spese per il funzionamento del CREL"

3.5. Gli organi di garanzia statutaria

In tutti i nuovi statuti – ad esclusione di quello delle Marche – è prevista l'istituzione di organi di garanzia statutaria ([65]). Tra i compiti ad essi assegnati spicca, in particolare, la valutazione circa la conformità allo statuto delle leggi (*rectius:* deliberazioni legislative) o dei progetti di legge e, spesso, anche dei regolamenti regionali (*rectius:* deliberazioni regolamentari) o dei relativi progetti ([66]). Si tratta, questa, di un'eventuale fase - consultiva - del procedimento normativo che in genere è facoltativa (per richiesta di soggetti determinati) ma che può essere anche obbligatoria (per previsione normativa) ([67]) e che, secondo i casi, si inserisce o in una fase procedimentale - non sempre ben definita direttamente dalle previsioni statutarie - che si colloca tra l'iniziativa normativa e l'approvazione dell'atto (Calabria, Liguria, Piemonte e Puglia) ([68]) o in quella – più chiaramente determinata – che si situa tra l'approvazione della deliberazione normativa e la sua promulgazione o emanazione (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Umbria) ([69]). L'eventuale parere di non conformità può essere superato, salvo rare eccezioni ([70]), da una deliberazione (o da una nuova deliberazione) dell'organo regionale competente in via definitiva per l'atto normativo in questione. In alcune regioni è richiesta, in questo caso, una deliberazione assunta "con

([65]) St. Abruzzo, art. 79-80; St. Calabria, art. 57 (v. anche il nuovo *regolamento interno del Consiglio regionale*, approvato con delib. 27 maggio 2005, art. 95-96 e art. 129-130); St. Emilia-Romagna, art. 69; St. Lazio, art. 68; St. Liguria, art. 74-75 (v. anche il nuovo *regolamento interno del Consiglio regionale*, approvato con delib. 9 giugno 2006, art. 136); St. Piemonte, art. 91-92; St. Puglia, art. 47ss.; St. Toscana, art. 57; St. Umbria, art. 81-82.

([66]) Calabria, Emilia-Romagna, Liguria (per i soli regolamenti di competenza del Consiglio), Piemonte, Toscana e Umbria.

([67]) V. St. Emilia-Romagna, art. 56, co. 3, secondo il quale "la legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria".

([68]) L'art. 75.4 St. Regione Liguria prevede che "il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea". L'art. 95 del nuovo reg. interno del Consiglio della Regione Calabria prevede, invece, che il parere della Consulta statutaria possa essere richiesto dopo la discussione e la votazione dei singoli articoli, prima della deliberazione finale sul progetto di legge.

([69]) Solo lo statuto della Regione Abruzzo individua come oggetto dei pareri di compatibilità statutaria, più correttamente, le "deliberazioni legislative"; in tutti gli altri casi in cui si fa riferimento alle *leggi* e ai *regolamenti* regionali, devono comunque intendersi le corrispondenti deliberazioni normative, prima della loro promulgazione o emanazione. L'uso della parola legge (o altra denominazione degli atti normativi) nel senso atecnico che fa riferimento all'atto perfetto, ma non ancora entrato in vigore, si rinviene anche in Costituzione (v. ad es. art. 138, co. 2, e art. 123, co. 2 e 3)

([70]) Può sempre essere superato dal Consiglio regionale in caso di deliberazione di propria competenza.

motivata decisione" (Calabria ed Emilia-Romagna) ([71]) e/o la necessità di un'approvazione a maggioranza assoluta (Abruzzo, Calabria e Lazio) ([72]).

Tra le altre funzioni assegnate a detti organi si rinvengono, inoltre, la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza ([73]), il giudizio di ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari ([74]), nonché varie funzioni di consulenza tecnico-giuridica ([75]).

Le Regioni Liguria e Piemonte sono le prime che hanno approvato le leggi istitutive dell'organo di garanzia statutaria in attuazione delle previsioni dei rispettivi statuti ([76]).

([71]) La Corte cost. nella sent. n. 12 del 2006 (*Presidente del Consiglio dei ministri vs. Regione Abruzzo*) ha ritenuto che la previsione della deliberazione statutaria abruzzese (nella versione del 20 luglio-21 settembre 2004) che impone al Consiglio regionale un obbligo di motivazione, nel caso in cui intenda deliberare in senso contrario ai pareri dell'organo di garanzia statutaria, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale – "ricompresa indubbiamente nei 'principi fondamentali di organizzazione e funzionamento' attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni" – e non limita in alcun modo l'esercizio della potestà legislativa del Consiglio medesimo. La disposizione in questione, inoltre, non viola nemmeno il principio dell'irrilevanza della motivazione degli atti legislativi, in quanto "la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non fa corpo con essa".

([72]) Il fatto che la Corte cost., nella sua sent. n. 378 del 2004, abbia ritenuto infondati i rilievi governativi sulla legittimità dell'art. 82 dello Statuto della Regione Umbria, che attribuisce alla Commissione di garanzia statutaria il potere di esprimere pareri sulla conformità statutaria delle leggi e dei regolamenti regionali, con la motivazione che tali pareri "se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate", potrebbe far ritenere che le richiamate disposizioni siano da considerarsi di dubbia legittimità costituzionale.

([73]) Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana. Solo in Calabria e in Piemonte gli organi di garanzia esprimono pareri sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra la regione e gli enti locali, oltre che tra gli organi della regione. E' da considerare però che in Abruzzo e in Calabria, a tutela delle autonomie locali, è previsto inoltre che il CAL possa richiedere l'acquisizione del parere dell'organo di garanzia statutaria per il controllo di compatibilità statutaria delle leggi (e in Abruzzo anche dei provvedimenti) riguardanti gli enti locali (St. Abruzzo, art. 71.5; St. Calabria, art. 45.2). Va chiarito che, sebbene a prima impressione possa sembrare che il ricorso al parere di compatibilità sia preventivo in Calabria e, pur con qualche dubbio, successivo in Abruzzo (in base al combinato disposto dell'art. 80.1, lett. c, e dell'art. 71.5) – cfr. P. Salvatelli, *I nuovi statuti regionali e gli organi di garanzia statutaria*, in Caretti (cur.), *Osservatorio sulle fonti 2005*, Torino 2006, 85 –, appaiono dirimenti, a favore della collocazione endo-procedimentale dell'espressione del giudizio consultivo in entrambi i casi, le previsioni dello statuto abruzzese secondo le quali, in tutti i casi previsti dallo statuto (art. 79.1, v. partic. lett. d), il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio per le garanzie statutarie (art. 80.2).

([74]) Tutti gli statuti attribuiscono agli organi di garanzia il giudizio di ammissibilità dei referendum; solo le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia e Liguria attribuiscono loro anche il giudizio di regolarità e/o ammissibilità delle iniziative legislative popolari.

([75]) Ad es. sui testi unici di riordino e coordinamento (Calabria), sulle proposte di regolamento regionale di delegificazione (Lazio) e sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato (Piemonte).

([76]) L.r. Liguria, 24 luglio 2006, n. 19, *Istituzione della Consulta statutaria*; l.r. Piemonte, 26 luglio 2006, n. 25, *Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia*.

Riportiamo qui di seguito una tabella di confronto sinottico dei principali contenuti normativi delle rispettive leggi regionali.

	Liguria	**Piemonte**
Denominazione e qualificazione dell'organo	Consulta statutaria, organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione	Commissione di garanzia, organo consultivo indipendente ed imparziale
Sede	Presso il Consiglio regionale	
Composizione dell'organo e requisiti soggettivi dei membri	5 esperti di riconosciuta competenza in materia di p.a.	7 membri: - un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; - due professori universitari di ruolo in materie giuridiche; - due avvocati con almeno 15 anni di esercizio; - due ex consiglieri regionali
Preposizione alla carica	Eletti dal Consiglio reg. a magg. di 3/4 dei componenti	Eletti dal Consiglio reg. a magg. di 2/3 dei componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge
Durata carica	6 anni	6 anni
Ineleggibilità e incompatibilità	Si applicano le norme in materia di eleggibilità e le cause di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali	Incompatibilità con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione
Rieleggibilità	NO	NO
Prerogative		Libero accesso agli uffici e agli atti della Regione nello svolgimento dell'incarico
Funzioni facoltative dell'organo	Parere a richiesta del PGR, del PCR o 1/5 dei Cons. reg. : - Su la conformità allo statuto dei p.d.l. reg, e dei reg. reg. di competenza consiliare - Su la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello statuto	Parere a richiesta del PGR, del PCR, 1/3 dei Cons. reg. o del CAL nelle materie di sua competenza: - Sulla coerenza statutaria delle proposte e dei d.d.l., dei progetti di reg. del Cons. reg - Sulla coerenza statutaria dei progetti di reg. della Giunta reg - Sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione - Sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra la Regione e gli enti locali

		- Sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato
Funzioni obbligatorie dell'organo	- Parere vincolante sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie	- Espressione di giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum - Parere obbligatorio sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie e delle leggi reg. in materia di istituti di partecipazione, nonché delle altre leggi naz. e reg. di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti
Formazione del parere	A magg. dei componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
Dissenting opinion	In caso di dissenso espresso e argomentato di uno o più componenti, il parere deve essere motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente	
Termine per il parere	20 gg. dal ricevimento della richiesta. Se il p. non è reso nel termine il Consiglio reg. procede all'esame dei provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.	30 gg. dal ricevimento della richiesta, prorogabile di altri 30 gg. una sola volta. Decorsi i termini gli organi regionali possono comunque procedere.
Effetti del parere facoltativo	Gli organi regionali, entro i 30 gg. successivi alla comunicazione del parere, qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Cons. reg.	Gli organi regionali possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi con provvedimento motivato
Effetti del parere obbligatorio	Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza	
Rinvio ad altre fonti	- Il reg. consiliare stabilisce le modalità dell'espressione dei pareri e le norme di coordinamento tra l'attività della Consulta e la programmazione dei lavori del Consiglio e delle commissioni - La Consulta approva il reg. interno per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori	L'Ufficio di presidenza del Consiglio reg. definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione
Compensi e rimborsi	Ai componenti è corrisposto un compenso di 250 euro a seduta,	Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza pari al doppio

	oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali	di quello percepito dai consiglieri reg. in carica ed un rimborso spese per ogni giornata di presenza ai lavori della Commissione
Abrogazioni e modifiche normative		Sono modificate e abrogate alcune disposizioni delle ll.rr. sull'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e sui referendum
Norme transitorie		La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di cui al rigo precedente esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia
Norme finanziarie		Lo stanziamento per il biennio 2006-2007 è di 95.000,00 euro. Le spese di istituzione e funzionamento sono stimate in 30.000,00 euro per l'esercizio 2006 e in 65.000,00 euro per l'anno finanziario 2007

3.6. Le altre leggi di attuazione statutaria

Nelle leggi regionali che danno espressa attuazione ai nuovi statuti ([77]) si rinvengono inoltre:

a) previsioni normative in materia di organizzazione del Consiglio regionale

- le disposizioni generali sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria ([78]);
- la disciplina transitoria del gruppo misto ([79]), le modifiche alla disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni ([80]), nonché alcune modifiche alla legislazione regionale, in materia di organizzazione e personale, necessarie a garantire le funzioni del portavoce dell'opposizione ([81]);

([77]) Si è tenuto esclusivo conto delle leggi o delle singole norme che si autoqualificano attuative dello statuto o cui questo rinvia specificamente.
([78]) L.r. 17 agosto 2006, n. 25.
([79]) Toscana, l.r. 14 ottobre 2005, n. 58, l.r. 17 febbraio 2006, n. 5, l.r. 1 marzo 2006, n. 6.
([80]) L.r. Toscana, 27 giugno 2005, n. 45; l.r. Marche, 9 giugno 2006, n. 6.
([81]) L.r. Toscana, 9 giugno 2005, n. 44.

- alcune disposizioni dettate al fine di provvedere alle esigenze di funzionamento dei nuovi organismi istituzionali, quali in particolare il CAL e il CREL ([82]);
- le norme concernenti il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali ([83]);

b) previsioni normative in materia di normazione

- la legge regionale di semplificazione e di disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione nella Regione Piemonte ([84]);
- alcune leggi che autorizzano la giunta a disciplinare con regolamento determinate materie ([85]) o prevedono l'adozione di un regolamento di attuazione e integrazione ([86]);

c) previsioni normative in materia di amministrazione

- le modifiche e le integrazioni apportate alla legge concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali in Calabria ([87]);
- le modifiche alle norme in materia di organizzazione e di personale della Regione Marche ([88]);
- le disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della regione e degli enti dipendenti nel Lazio ([89]);
- le previsioni concernenti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria ([90]) e della Regione Lazio ([91]);

([82]) L.r. Marche 10 febbraio 2006, n. 2, art. 20.1. V. anche l.r. 1 agosto 2005, n. 19, art. 32.5.
([83]) L.r. Puglia, 12 gennaio 2005, n. 1, *disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007*, art. 70.
([84]) L.r. 1 agosto 2005, n. 13.
([85]) L.r. Umbria 2 maggio 2006, n. 7, *trattamento dei dati sensibili e giudiziari*.
([86]) L.r. Lazio 2 novembre 2006, n. 14, *norme in materia di agriturismo e turismo rurale*, art. 9.
([87]) L.r. 11 gennaio 2006, n. 1, art. 11, recante modifiche alla l.r. 12 agosto 2002, n. 34.
([88]) L.r. 1° agosto 2005, n. 19, modifiche alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, in attuazione degli artt. 46 e 48 St.
([89]) L.r. 17 febbraio 2005, n. 9, art. 71.
([90]) La l..r. 3 giugno 2005, n. 12, art. 1.6, prevede la decadenza di diritto, alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, di tutti gli incarichi dirigenziali.
([91]) L.r. 15 settembre 2005, n. 16, art. 37, *Disposizioni transitorie in materia di incarichi dirigenziali.*

- il rinvio ad un successivo piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla riforma complessiva degli enti strumentali e delle società partecipate della Regione Calabria ([92]);
- la promozione della costituzione o la partecipazione a società di capitali al fine della realizzazione di determinate infrastrutture sul territorio regionale ([93]);
- l'autorizzazione legislativa alla partecipazione ad associazioni o fondazioni per attività inerenti allo sviluppo economico o finalità socio-culturali ([94]);
- la disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, dettata al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria ([95]);

d) previsioni normative in materia di referendum popolare

- l'integrazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Liguria concernenti il referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ([96]);

e) previsioni normative che richiamano, riconoscono e valorizzano principi e finalità fissati dai rispettivi statuti concernenti:

- l'identità storico-culturale della comunità regionale ([97])

([92]) L.r. 21 agosto 2006, n. 7, art. 26, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 54.2 St. miranti alla razionalizzazione e/o alla progressiva dismissione delle partecipazioni in enti e società.

([93]) L.r. Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13, art. 29, autorizzazione alla partecipazione, ai sensi dell'art. 64 St., a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale; l.r Lazio 20 ottobre 2006, n. 11, promozione della costituzione, ai sensi dell'art. 56 St., di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio (modifiche alla l.r. 28 ottobre 2002, n. 37).

([94]) Emilia-Romagna, l.r. 27 luglio 2005, n. 14, *legge finanziaria regionale*, art. 2, *adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"*, e l.r. 29 settembre 2005, n. 18, *partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina – centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa.*

([95]) L.r. 8 luglio 2005, n. 22.

([96]) L.r. Liguria 4 ottobre 2006, n. 27, integrazione dell'art. 42 della l.r. 28 novembre 1977, n. 44, sull'iniziativa e sui referendum popolari.

([97]) L.r. Puglia, 22 febbraio 2005, n. 5, *riconoscimento della festa del Santo patrono quale manifestazione d'interesse regionale*; l.r. Emilia-Romagna 24 aprile 2006, n. 3, *interventi in favore degli emiliano-romagnoli nel mondo e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo*; l.r. Calabria 21 agosto 2006, n. 6, *patto d'amicizia tra la Calabria e il West Virginia*.

- il principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione del ruolo delle autonomie funzionali ([98]);
- le politiche economiche e del lavoro ([99]);
- le politiche sociali ([100]).

([98]) L.r. Umbria, 4 dicembre 2006, n 16, *disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, regione, altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.*

([99]) L.r. Umbria, 27 dicembre 2006, n. 18, *legislazione turistica regionale*; l.r. Emilia-Romagna, 1 agosto 2005, n. 17, *norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*.

([100]) L.r. Toscana, 24 febbraio 2005, n. 41, *sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*; l.r. Umbria, 22 dicembre 2005, n. 30, *sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;* l.r. Toscana, 28 dicembre 2005, n. 73, *norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo*; l.r. Emilia-Romagna 6 giugno 2006, n. 6, *norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna*; l.r. Liguria, 8 giugno 2006, n. 15, *norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione*; l.r. Puglia 10 luglio 2006, n. 19, *disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*, artt. 30 e 34; l.r. Umbria 16 ottobre 2006, n. 12, *contributo a favore dell'Accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia*; l.r. Liguria, 31 ottobre 2006, n. 33, *testo unico in materia di cultura*; l.r. Lazio 21 dicembre 2006, n. 25, *disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce.*

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEI NUOVI STATUTI (*)

REGIONE	PROPOSTA COMMISSIONE	APPROVAZIONE CONSILIARE	PUBBLICAZIONE NOTIZIALE	IMPUGNATIVA	DECISIONE	SEGUITO GIUDICATO	REFERENDUM	PROMULGAZIONE	PUBBLICAZIONE	ENTRATA IN VIGORE
Abruzzo	17/07/03 (VII leg.) 22/06/06 (VIII leg.)	30/12/03 (I) 20/07/04 (IA) 21/09/04 (IIA) 09/11/04 (IB) 28/06/06 (IC) 12/09/06 (IIC)	08/10/04 (BUR n. 101) 22/09/06 (BUR n. 7 str.)	10/11/04 (ric. PCdM) BUR 24/12/04	Sentenza acc. n. 12/06 (GU 25/01/06)	Nuovo iter (28/06/06)	No	28/12/06 (statuto)	10/01/07 (BUR n. 1 str.)	11/01/07 (art. 88 st.)
Calabria	31/07/03	13/05/03 (I) 31/07/03 (II) 06/05/04 (IA) 06/07/04 (IIA)	06/08/03 (BUR n. 4) 14/07/04 (BUR s.s. n. 3)	12/09/03 (ric. PCdM) BUR 16/01/04	Sentenza acc. n. 2/04 (GU 21/01/04)	Nuovo iter (06/05/04)	No	19/10/04 (l.r. n. 25)	23/10/04 (BUR n. 19, s.s. n. 6)	07/11/04 (art. 59 st.)
Emilia-Romagna	16/04/04	01/07/04 (I) 14/09/04 (II)	16/09/04 (BUR n. 130)	21/10/04 (ric. PCdM) BUR 29/10/04	Sentenza acc. n. 379/04 (GU 15/12/04)	Presa d'atto (18/01/05) BUR 15/02/05	No	31/03/05 (l.r. n. 13)	01/04/05 (BUR n. 61)	02/04/05 (art. 73 st.)
Lazio	27/10/03	12/05/04 (I) 03/08/04 (II)	10/08/04 (BUR n. 22)	No			No	11/11/04 (l. statut. n. 1)	11/11/04 (BUR n. 31, s.o. n. 1)	12/11/04 (art. 77 st.)
Liguria	21/05/04	27/07/04 (I) 28/09/04 (II) 23/11/04 (IA) 28/01/05 (IIA)	06/10/04 (BUR n. 9) 02/02/05 (BUR n. 1)	10/11/04 (ric. PCdM) BUR 16/01/04	Ord. n. 353/05 (estinzione del processo)		No	03/05/05 (l. statut. n. 1)	04/05/05 (BUR n. 4)	05/05/05 (art. 77 st.)
Marche	03/06/04	22/07/04 (I) 04/10/04 (IA) 04/12/04 (IIA)	06/12/04 (BUR n. 128)	No			No	08/03/05 (l. statut. n. 1)	15/03/05 (BUR n. 1, e.s.)	30/03/05 (art. 57 st.)
Piemonte	05/03/04	06/08/04 (I) 19/11/04 (II)	25/11/04 (BUR n. 47)	No			No	04/03/05 (l.r.statut. n. 1)	07/03/05 (BUR n. 9)	22/03/05 (art.102st.)
Puglia	24/07/03	24/07/03 (I) 21/10/03 (IA) 05/02/04 (IIA)	11/02/04 (BUR n. 17)	No			No	12/05/04 (l.r. n. 7)	12/05/04 (BUR n. 57)	27/05/04 (art. 53 st.)
Toscana	30/04/04	06/05/04 (I) 19/07/04 (II)	26/07/04 (BUR n. 27)	12/08/04 (ric. PCdM) BUR 18/08/04	Sentenza rig. n. 372/04 (BUR 03/12/04)		No	11/02/05 (statuto)	11/02/05 (BUR n. 12)	12/02/05 (art. 80 st.)
Umbria	27/02/04	02/04/04 (I) 29/07/04 (II)	11/08/04 (BUR n. 33)	15/09/04 (ric. PCdM) BUR 27/10/04	Sentenza acc. n. 378/04 (GU 15/12/04)	Presa d'atto d.c.r. 10/12/04, n. 430- BUR 29/12/04	No	16/04/05 (l.r. n. 21)	18/04/05 (BUR n. 17)	03/05/05 (art. 38 st.)

(*) Nella prima colonna sono indicate le regioni che hanno in vigore il nuovo statuto o hanno approvato un testo almeno in prima lettura nella legislatura in corso; nella seconda è indicata la data di approvazione della proposta in commissione; nella terza sono indicate le date dell'approvazione consiliare in prima (I) e seconda deliberazione (II) nonché delle eventuali successive approvazioni di nuovi testi difformi dai precedenti (A, B, etc.); nella quarta è indicata la data della pubblicazione notiziale sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione consiliare approvata in doppia conforme lettura, secondo quanto previsto dall'art. 123 Cost.; nella quinta sono indicate le date del deposito in cancelleria della Corte costituzionale dell'eventuale ricorso governativo e dell'avviso del medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione; nella sesta è indicato l'esito dell'eventuale decisione di accoglimento o rigetto, nonché il numero e l'anno della sentenza e la data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica o sul Bollettino ufficiale della Regione (secondo quanto disposto dalla legislazione regionale in ordine alla data da cui comincia nuovamente a decorrere il termine per la richiesta del referendum popolare); nella settima è indicato l'eventuale seguito alla decisione della Corte costituzionale; nell'ottava è segnalato l'eventuale referendum confermativo; nella nona la forma (legge regionale, legge statutaria, etc.) e la data della promulgazione del nuovo statuto; nella decima è riportata la data di pubblicazione dello statuto sul bollettino ufficiale della regione; nell'undicesima, infine, la data di entrata in vigore dello statuto e la norma statutaria che la fissa.